



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-164

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Dicembre il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-28 FEBBRAIO 2019. CIG 774961616F

Adottata il 24/12/2018
Esecutiva dal 03/01/2019

24/12/2018

BARBONI SIMONETTA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-164

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-28 FEBBRAIO 2019. CIG 774961616F

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80;
- gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

- la legge 328 dell'8/11/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” in particolare l'art. 6 che individua le funzioni del Comune per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete e l'art. 22 comma 2 punto g) che prevede interventi per le persone anziane con l'inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e/o residenziale per coloro che non siano assistibili a domicilio;

- la L.R. n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” ed in particolare l'art. 34 comma 3) punto b) – politiche a favore degli anziani e l'art. 22 comma 4 punto e) che prevede l'istituzione per ogni Ambito Territoriale Sociale di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali che non siano assistibili a domicilio;

Considerato che la popolazione anziana è in costante aumento ed è sempre maggiore il numero di anziani che presenta bisogni tutelari anche significativi, ma in alcuni casi sarebbe improprio o prematuro rispondere con l'istituzionalizzazione in quanto è preferibile il mantenimento il più a lungo possibile delle persone anziane in condizioni di vita che riproducano il modello familiare;

Ritenuto fondamentale individuare all'interno della rete dei servizi per anziani una risorsa intermedia tra il sistema degli interventi domiciliari e quello residenziale, che consenta di rispondere adeguatamente ad anziani con bisogno di un contesto di vita tutelato;

Preso atto che da alcuni anni il Comune di Genova ha attivato presso alloggi di civica proprietà, o comunque in disponibilità della C.A., forme di convivenza autogestita di anziani parzialmente autosufficienti, con un supporto da parte dell'Ambito Territoriale Sociale competente nel territorio in cui tali alloggi sono ubicati;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale 2017/305.0.0.171, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dall'art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016, al fine dell'aggiudicazione del servizio in oggetto per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2018;

Preso atto, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale 2018/305.0.0.5, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l'incarico, a seguito di procedura negoziata, per la gestione dei servizi socio-assistenziali negli Alloggi Protetti per anziani, di Via Stuparich 10 a Bolzaneto e Via Rossini 11 a Rivarolo, alla cooperativa ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova assegnazione del servizio, a far data dal 1 febbraio 2019, attraverso l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il Capo II del D. Lgs. 50/2016 “Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari”, art. 142 commi 5 bis e 5 ter che richiama in particolare la necessità di “garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Verificato che:

- per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP SpA per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica;

Rilevato che esistono invece sul MEPA di Consip analoghe tipologie di prestazioni all'interno del Bando " Servizi Sociali";

Dato atto che di norma le risorse di bilancio assegnate per lo svolgimento del servizio, offrono una copertura mensile o bimestrale e che ciò rende necessario, una volta individuati i nuovi aggiudicatari del servizio, procedere con successive assegnazioni dirette, al fine di non interrompere il servizio rilevante per le motivazione già sopra espresse;

Visto l'art. 35, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, che impone, per l'assegnazione di servizi che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, di determinare il valore stimato sulla base del valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, oppure del valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna;

Ritenuto quindi:

- di individuare il valore stimato dell'appalto in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a dodici mesi di servizio, e di definire pertanto come limite economico massimo entro cui ricorrere a successive assegnazioni dirette, tale importo;

- di procedere all'avvio di una procedura negoziata per l'assegnazione del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Ritenuto necessario:

-approvare la seguente documentazione, parte integrante del presente provvedimento, necessaria a dare seguito all'indizione della procedura di gara:

A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;

B. quantificazione base d'asta;

C. prospetto economico;

D. capitolato speciale d'appalto;

E. disciplinare di gara;

F. schema di contratto.

- stimare che il valore dell'importo posto a base di gara sia pari ad Euro **6.893,84** per il mese di febbraio 2019;

- indire su piattaforma Mepa di Consip RDO, a lotto unico trattandosi di prestazione appartenente ad un'unica tipologia merceologica, invitando tutte le ditte abilitate alla tipologia del bando "Servizi Sociali";

- aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse idonea;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016;

- riservarsi la facoltà di richiedere all'aggiudicatario/i lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente provvedimento e alle medesime condizioni, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo;

Riscontrato di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Gadaleta Simonetta in qualità di Coordinatore dell'A.T.S. 41, la quale attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d'ufficio;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Volume 1";

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31/05/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Volume 2 Obiettivi gestionali"

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 1 marzo 2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 (G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018) che autorizza l'esercizio provvisorio 2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente servizio rientra nelle attività istituzionali del Comune;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DISPONE

1. di approvare, al fine dell'affidamento della gestione degli Alloggi protetti per anziani o equiparati, parzialmente autosufficienti, di via Stuparich 10 a Bolzaneto e di via Rossini 11 a Rivarolo del Municipio V Valpolcevera – Ambito Territoriale Sociale 41, i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione quali parti integranti:

A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;

B. prospetto economico con indicazione relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

C. quantificazione base d'asta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- D. capitolato speciale d'appalto;
- E. disciplinare di gara;
- F. schema di contratto;

2. di dare atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo, mentre esistono sulla piattaforma MEPA di Consip analoghe tipologie di servizi, inserite nel Bando "Servizi Sociali";

3. di indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, sulla piattaforma MEPA di Consip, una procedura negoziata mediante R.D.O (Richiesta di Offerta) tra gli operatori economici iscritti al bando relativo ai Servizi sociali;

4. di dare atto che il CIG della presente procedura è **774961616F**;

5. di indicare quale valore posto a base di gara, l'importo di Euro **6.893,84** per il mese di febbraio 2019;

6. di aggiudicare il servizio di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, ai soggetti la cui offerta risulti economicamente più vantaggiosa e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

7. di stabilire di:

- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse idonea;
- stipulare il contratto ai sensi di quanto indicato all'art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016;

8. di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000, la spesa per il mese di febbraio 2019 per un importo di **Euro 6.893,84** (inclusa Iva se e in quanto dovuta), sul **capitolo 42524** "Convenzioni con Cooperative Sociali e Volontariato per Anziani" del bilancio 2019, centro di costo 3050 - PdC 1.3.2.15.8 Contratti di servizio Pubblico – Interventi per Anziani (**IMP. 2019/1295**), collegato al progetto di plafond 2018.147.1;

9. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, l'importo di **Euro 30,00**, per il pagamento diritti ANAC, sul **capitolo 42524** Convenzioni con Cooperative Sociali e Volontariato per Anziani" del bilancio 2019, centro di costo 3050 - PdC 1.3.2.15.8 Contratti di servizio Pubblico – Interventi per Anziani (**IMP. 2019/1296**), collegato al progetto di plafond 2019.147.1;

10. di demandare a successivi provvedimenti del Municipio V Valpolcevera gli ulteriori adempimenti necessari per l'espletamento della procedura negoziata, quali la composizione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, in conseguenza dell'avvenuta scadenza dei termini di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti, e l'aggiudicazione delle attività oggetto dell'appalto;

11. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Gadaleta Simonetta in qualità di Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale 41;

12. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

14. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore dei Municipi
II Centro Ovest e V Valpolcevera
Dott.ssa Simonetta Barboni



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-164

AD OGGETTO

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-28 FEBBRAIO 2019. CIG 774961616F

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui il Servizio si inserisce

La popolazione anziana nel Comune di Genova è, da lungo tempo, in costante aumento e, quindi, è costante l'aumento degli anziani, o dei loro familiari, che si rivolgono ai servizi sociali territoriali.

I bisogni espressi sono, spesso, quelli di assistenza tutelare, anche se non sempre necessitano come risposta immediata un'istitutizzazione dell'anziano stesso.

In particolare vi sono molti anziani che vivono soli, che hanno qualche fragilità (esempio lievi disturbi di memoria) e un bisogno assistenziale non elevato.

I quartieri di periferia, almeno in alcune zone di queste, permangono vivibili per chi ha lievi difficoltà motorie (deambulazione, rallentamento,...) e spesso vi si trova un soddisfacente tessuto sociale e associativo, con gruppi di volontariato anche molto radicati nel territorio.

Gli alloggi Protetti per anziani nascono nel 2002 dalla riprogettazione delle Comunità Alloggio che il Comune di Genova aveva avviato a partire dalla fine degli anni '80. L'esperienza ha dimostrato, negli anni, che gli anziani in questi contesti vivono una condizione soddisfacente per più tempo, migliorando la qualità della loro vita e ritardando la loro istitutizzazione.

La Civica Amministrazione intende mantenere, in propri locali, un servizio di accoglienza residenziale per un massimo di 4/5 posti rivolto a persone anziane, anche parzialmente autosufficienti, con problemi alloggiativi e, soprattutto, di solitudine.

Il Servizio dovrà garantire, tramite personale in possesso di idonea qualifica e volontari, il sostegno agli anziani per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Fornire un contesto abitativo equiparabile ad un ambiente familiare;
- Garantire agli anziani inseriti un sostegno nella gestione personale, nel compiere lavori domestici, nel gestire la propria salute, la propria igiene;
- Rispondere ai bisogni di solitudine (coltivare relazioni e passatempi).

I destinatari sono:

Anziani > di 60 anni, maschi e femmine, anche parzialmente autosufficienti, con una rete familiare assente o compromessa.

La gestione degli Alloggi avverrà attraverso l'impiego di operatori sociali e volontari che forniranno quotidianamente:

- L'assistenza domiciliare (con ore di ADA tutelare e famigliare) per la cura dell'igiene della persona;
- Le pulizie degli alloggi;
- Il confezionamento dei pasti;
- La disponibilità di una persona reperibile (h 24) per la gestione delle emergenze;
- La socializzazione degli anziani.

Per quanto riguarda gli inserimenti degli ospiti, questi sono gestiti dagli operatori dell'ATS che effettuano i colloqui con gli anziani segnalati (anche da altri ATS) e che, in base alle caratteristiche personali e del gruppo esistente, provvedono alla collocazione dei nuovi ingressi.

La Commissione dell'ATS progetta e coordina gli interventi necessari al mantenimento della buona qualità di vita degli ospiti; inoltre, la Commissione incontra mensilmente gli operatori sociali per verificare l'andamento dell'alloggio oltre a definire nuove progettualità future.

Settimanalmente, il medico di medicina generale, individuato per gli anziani residenti, monitora le condizioni di salute degli ospiti e dispone i necessari trattamenti per ogni singolo anziano.

I parenti e gli amici degli ospiti sono parte e risorsa importante per il mantenimento di una dimensione di vita familiare.

Gli alloggi hanno assunto e conservato le caratteristiche abitative di "casa" e non di istituto e sono così strutturati:

- Bolzaneto: 4 camere da letto singole, un soggiorno e cucina comuni, doppi servizi, giardino e cantina.
- Rivarolo: 5 camere da letto singole, un soggiorno e cucina comuni, doppi servizi e un terrazzino.



Allegato C

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2019.

DIREZIONE MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - 305
SERVIZIO A.T.S. 41
RUP Dr.ssa GADALETA Simonetta
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Servizi previsti dal Capitolato Speciale

INIZIO 1 febbraio 2019
TERMINE 28 febbraio 2019

DURATA 1 mese

IMPORTO TOTALE COMPRENSIVO DI I.V.A.	Euro	6.893,84
di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 0,50%)	Euro	34,46



COMUNE DI GENOVA

**MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
ATS 41 V VALPOLCEVERA**

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

Periodo 01/02/2019 – 28/02/2019

ART. 1 - Oggetto

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova
Tel. 0105575340 – Fax 0105575345 municipio5servsociali@comune.genova.it

Pec : municipio5servizisociali.comge@postecert.it



COMUNE DI GENOVA

Costituisce oggetto del presente Capitolato la gestione dei servizi socio assistenziali all'interno degli Alloggi Protetti per Anziani parzialmente autosufficienti, del Municipio V Valpolcevera – Ambito Territoriale Sociale 41, siti in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e Via Rossini, 11 Rivarolo.

ART. 2 – Importo a base di gara e durata

L'importo posto a base di gara è di € **6.893,84** (Iva inclusa se e in quanto dovuta) per la gestione di entrambi gli alloggi, per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2019; tale importo è calcolato tenuto conto che il mese di febbraio è di 28 gg.

Ai sensi dell'art. 35 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.

ART. 3 - Obiettivi prestazioni del Servizio

Gli obiettivi da realizzarsi all'interno degli alloggi protetti per anziani, da raggiungere in stretta e continua collaborazione con l'ATS 41, sono:

- 1) Fornire un'accoglienza residenziale definita sulla base del Progetto Individuale dell'ospite;
- 2) Supportare gli anziani rispetto alla cura della propria persona, l'alimentazione e al corretto uso degli spazi personali e comuni all'interno dell'Alloggio;
- 3) Prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico - fisico dell'anziano mantenendo e supportando l'autonomia personale, anche attraverso un'adeguata assistenza domiciliare, prevenendo e/o rinviando il più a lungo possibile la sua istitutizzazione;
- 4) Sostenere la socialità, la civile convivenza e il rispetto delle regole comunitarie.

ART. 4 - Destinatari – accesso

Destinatari del servizio sono:

- anziani o ad essi equiparati,
- residenti, prioritariamente, nel territorio del Municipio V Valpolcevera,
- parzialmente autosufficienti, che presentino il bisogno di un contesto di vita sufficientemente tutelato e la necessità di rinviare il più a lungo possibile il ricovero in istituto.

L'alloggio di Via Stuparich, 10 a Bolzaneto ospita 4 anziani: l'utenza è mista.

L'alloggio di Via Rossini 11 a Rivarolo ospita 5 anziani: l'utenza è mista.

Gli ospiti da inserire negli alloggi vengono individuati dall'ATS 41 attraverso un'apposita commissione definita all'art. 6.

Gli interessati accedono agli alloggi attraverso l'ATS di residenza.



COMUNE DI GENOVA

ART. 5 - Durata

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario/i lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART. 6 - Commissione Alloggi Protetti

La Commissione Alloggi Protetti è composta da:

- Assistente Sociale dell'ATS 41 referente dell'alloggio;
- Collaboratore Tecnico Area Sociale dell'ATS 41;
- Psicologa dell'ATS 41 qualora necessaria.

A seconda delle necessità potranno essere presenti alle Commissioni, anche gli Assistenti Sociali referenti dei singoli casi e il Coordinatore dell'ATS 41.

Su invito della Commissione potranno partecipare all'occorrenza anche il referente del gestore.

La Commissione decide in merito a:

- ingressi
- dimissioni
- sospensioni
- problemi relativi alla convivenza

Qualora le condizioni di un ospite si aggravino, o comunque non consentano la permanenza nell'alloggio, la Commissione, sulla base della valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG), valuterà in merito all'eventuale ridefinizione del piano di assistenza. In tal caso il Comune di Genova darà priorità al trasferimento dell'ospite dall'Alloggio Protetto ad altra struttura.

ART. 7 - Organizzazione del servizio

L'ATS 41, attraverso gli Assistenti Sociali referenti dell'alloggio, convoca:

- la Commissione Alloggi Protetti, composta come all'art. 6;
- gli incontri di verifica periodica, di norma mensile, con gli operatori impegnati nell'alloggio protetto, sull'andamento dello stesso;
- gli incontri di verifica e supervisione con i volontari impegnati nell'alloggio protetto.

E' previsto che gli anziani ospiti dell'alloggio abbiano tutti lo stesso MMG e la sua sostituzione dovrà avvenire solo per motivi gravi e su richiesta dell'ATS 41.

La gestione degli alloggi comporta, come meglio specificato all'art. 11 relativo a "Obblighi dell'aggiudicatario/i", che il soggetto gestore garantisca tutte le forme di supporto individuale e di gruppo necessarie agli ospiti, in particolare attraverso:

- la fornitura di ore di assistenza domiciliare quotidiana, ad alloggio, così ripartita:
 - a) 4 ore di assistenza domiciliare familiare;



COMUNE DI GENOVA

- b) 1 ore di assistenza domiciliare tutelare;
 - c) 1 ora di pulizie.
- L'acquisto della spesa alimentare;
 - la presenza giornaliera e/o reperibilità di un responsabile di ciascun alloggio con compiti di gestione delle attività interne e di referente per i rapporti con l'esterno, di gestione delle dinamiche del gruppo e di gestione di eventuali emergenze.
 - La presenza di volontari, 5 ore settimanali, per rispondere alle esigenze degli ospiti soprattutto con riferimento ad attività di socializzazione e animazione.

ART. 8 - Sedi e utenze

Le sedi degli Alloggi Protetti per Anziani sono in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e via Rossini 11 a Rivarolo.

I locali sono di proprietà della Civica Amministrazione, che si assume i costi relativi alle utenze, all'amministrazione e alla manutenzione straordinaria dell'alloggio; lo stesso è messo a disposizione per la realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato e non è sede di uffici comunali.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e dei mobili sono a carico dell'aggiudicatario.

Alla scadenza della gestione, l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

ART 9 - Personale

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui al presente capitolato, secondo le modalità di seguito specificate:

- avvalersi di operatori in possesso di diploma di scuola dell'obbligo con esperienza pari o superiore a due anni in qualità di operatori per anziani inquadrati secondo le disposizioni del CCNL di categoria;
- avvalersi di volontari o altre persone reperite dall'aggiudicatario/i per rispondere alle esigenze degli ospiti.

L'aggiudicatario è tenuto, per gli operatori, soci e non, al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Qualora non fosse applicato il CCNL di categoria dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.

Gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Si richiede agli operatori in quanto "incaricati di pubblico servizio" il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.



COMUNE DI GENOVA

ART. 10 - Obblighi dell'aggiudicatario/i

L'aggiudicatario si impegna a:

- 1) eseguire il servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto;
- 2) individuare un Referente della struttura con compiti di gestione e coordinamento delle attività interne, di referente per i rapporti con l' esterno (ATS, ASL, MMG, negozianti e altre realtà del territorio), di gestione delle dinamiche del gruppo ospiti e per le eventuali emergenze. Il Referente della struttura deve garantire **la reperibilità giornaliera** dalle ore 8 alle ore 19 e la presenza per 2 ore a settimana;
- 3) garantire, - la **reperibilità notturna** dalle ore 19 alle ore 8: la persona reperibile dovrà essere in grado, eventualmente, di intervenire direttamente in breve tempo (30 minuti) a sostegno e a tutela degli ospiti;
- 4) garantire lo svolgimento della vita comunitaria negli alloggi;
- 5) occuparsi della **spesa alimentare** e non, necessaria all'andamento degli alloggi, assicurando scorte alimentari per emergenze (allerte);
- 6) assicurare la presenza di operatori per la preparazione del pranzo e della cena, l'igiene personale degli ospiti, il riordino e la pulizia degli alloggi.
- 7) assicurare il rispetto di tutte le norme igienico – sanitarie previste dalle vigenti normative;
- 8) assicurare il **monitoraggio** anche attraverso la presenza di volontari, per rispondere alle esigenze degli ospiti durante la giornata, sia per la collaborazione al mantenimento dell'autonomia e delle capacità residue, sia per la stimolazione cognitiva sulla base del piano individualizzato concordato con l'ATS 41, anche con attività di **socializzazione** interne e/o esterne alla struttura. Compatibilmente alla disponibilità dei volontari, fornire la propria presenza durante i ricoveri ospedalieri degli ospiti o per eventuali accompagnamenti degli stessi a visite mediche;
- 9) garantire la **piccola manutenzione** degli alloggi;
- 10) garantire la partecipazione del Referente e/o degli operatori e dei volontari alle riunioni periodiche previste;
- 11) sostenere la partecipazione degli operatori e dei volontari ai momenti formativi eventualmente individuati;
- 12) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli ospiti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- 13) rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 – GDPR” del 25/5/2016 in materia di tutela della Privacy;
- 14) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale, che potesse insorgere a carico dell'Ente gestore;
- 15) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- 16) entro 7 gg dalla data di aggiudicazione del Servizio e comunque prima dell'avvio dell'attività, comunicare al Comune di Genova, Municipio Valpolcevera, ATS 41:



COMUNE DI GENOVA

- il nominativo del Referente degli alloggi;
 - i nominativi degli Assistenti Domiciliari individuati e le loro eventuali sostituzioni e rotazioni;
 - l'elenco nominativo e i dati identificativi dei volontari che frequentano gli alloggi;
- Ogni aggiornamento degli elenchi dovrà essere comunicato dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla variazione al Municipio V Valpolcevera – ATS 41;
- 17) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
 - 18) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
 - 19) garantire per i propri operatori il rispetto degli standard di trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria e, a richiesta, esibire la documentazione che li attesti;
 - 20) rispettare quanto previsto dalla normativa di settore nell'impiego dei volontari.

ART. 11 - Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede del servizio

L'aggiudicatario si impegna a:

- a) consentire, a richiesta della C.A., che nei locali si possa provvedere alle ispezioni e ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità a consentire l'ingresso ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;
- b) comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- c) garantire la riparazione ed eventuale sostituzione di piccoli elettrodomestici in caso di necessità;
- d) assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine;
- e) eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
 - e.1) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;
 - e.2) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
- f) provvedere all'iscrizione al Servizio SMS della Protezione Civile del Comune di Genova (al n. 3399941051) e mettere in atto in caso di allerta le norme comportamentali di autoprotezione previste nei confronti degli ospiti e degli operatori.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario degli immobili.

L'aggiudicatario deve dotarsi di strumenti atti a favorire il rispetto da parte degli ospiti delle regole per una serena e civile convivenza ponendo attenzione alla cura dei locali.

ART. 12 - Obblighi del Comune

Sono a carico del Comune di Genova, Municipio V Valpolcevera, le spese relative a:



COMUNE DI GENOVA

- utenze;
- amministrazione;
- manutenzione straordinaria dell'alloggio.

E', altresì, a carico del Comune di Genova, Municipio V Valpolcevera, Ambito Territoriale Sociale n. 41:

- individuare gli ospiti da inserire nell'alloggio;
- effettuare e mantenere, attraverso il proprio personale, la presa in carico degli ospiti dell'alloggio;
- definire i piani individuali di intervento anche in collaborazione con il gestore;
- garantire, attraverso l'assistente sociale referente dell'alloggio protetto e i collaboratori tecnici dell'area sociale, i rapporti con i MMG e le strutture sanitarie per i singoli ospiti;
- convocare le riunioni di verifiche periodiche;
- gestire le emergenze relative agli ospiti ed all'alloggio, anche in collaborazione con il gestore;
- promuovere momenti di aggiornamento, formazione ed auto formazione, compatibilmente con le risorse a disposizione.

ART. 13 - Corrispettivo e modalità di pagamento

A corrispettivo del servizio, il Comune di Genova, attraverso il Municipio V Valpolcevera –ATS 41, corrisponderà, per il periodo 01/02/2019 – 28/02/2019 l'importo complessivo di Euro **6.893,84** inclusa IVA se e in quanto dovuta, con il quale coprire tutte le spese connesse alla gestione, così come elencate negli articoli 10 e 11.

Il gestore percepisce, inoltre, dai singoli ospiti una quota mensile di € 170,00, come da deliberazione della G.C. n. 242 del 27/7/2011 s.m.i., a titolo di contribuzione alle spese alimentari e per i prodotti di pulizia dell'alloggio, al cui acquisto provvede il gestore stesso sulla base del menù richiesto dagli ospiti, tenendo conto, per quanto riguarda gli alimenti, delle esigenze e delle eventuali patologie degli ospiti stessi.

La liquidazione di quanto dovuto, avverrà secondo le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare secondo quanto disposto dalla Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatrici, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: AD2KBJ.

E' fatto inoltre obbligo, ai fini fiscali, l'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova, attraverso il Municipio V Valpolcevera –ATS 41 provvederà alla liquidazione entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sul conti correnti dedicati



COMUNE DI GENOVA

anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il seguente codice identificativo gara (**CIG 774961616F**).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 14 - Controlli

Il Municipio V Valpolcevera attraverso l'Ambito Territoriale Sociale 41, potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicatario.

ART. 15 – Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze

1. mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto: fino ad un massimo di euro 300 ad Alloggio;
2. mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200 ad Alloggio;



COMUNE DI GENOVA

3. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300 ad Alloggio;
4. mancato rispetto dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario di mantenere i locali puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300 ad Alloggio;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00 ad Alloggio in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o andrà versato tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 16 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.



COMUNE DI GENOVA

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART. 17 - Cessione del contratto e del credito

Ai sensi dell'art.105 comma 1 D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ART. 18 - Norme di Sicurezza

La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (D. Lgs 81/2008).

B) - Referenti alla sicurezza



COMUNE DI GENOVA

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 20 - Responsabilità

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

ATS 41 V VALPOLCEVERA

DISCIPLINARE

PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

Periodo 01/02/2019 – 28/02/2019

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova
Tel. 0105575340 – Fax 0105575345

municipio5servsociali@comune.genova.it



COMUNE DI GENOVA

ART. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento di servizi socio assistenziali all'interno dell'alloggio protetto per anziani, parzialmente autosufficienti del Municipio V Valpolcevera – Ambito Territoriale Sociale 41, sito in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e via Rossini 11 a Rivarolo.

ART. 2 – Importo a base di gara e durata dell'appalto

L'importo posto a base di gara è di € **6.893,84** (Iva inclusa se e in quanto dovuta) per la gestione di entrambi gli alloggi, per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2019; tale importo è calcolato tenuto conto che il mese di febbraio è di 28 gg.

Ai sensi dell'art. 35 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario e senza la possibilità, per lo stesso, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di Servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dello stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale, in tal caso l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Art. 3 - Commissione di aggiudicazione

Le offerte pervenute nei termini stabiliti, saranno esaminate da una Commissione che sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016.

Tale Commissione, riunita nella prima seduta pubblica procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procederà ad escludere i concorrenti dalla gara. Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei soggetti partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Successivamente, la Commissione, in seduta riservata procederà all'esame delle offerte tecniche al fine di attribuire i punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi.



COMUNE DI GENOVA

La Commissione di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica: risulterà aggiudicatario il Soggetto concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Le date delle sedute pubbliche verranno indicate negli atti di gara o in alternativa comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax o posta certificata-

Le risultanze della procedura di gara saranno visionabili da tutti i concorrenti sul sito internet istituzionale (www.comune.genova.it).

Art. 4 - Norme regolatrici

La presente procedura negoziata, esperita ai sensi del D. Lgs, 50/2016 nonché ai sensi del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova approvato con Delibera di Consiglio Comunale 20/2011 nonché l'esecuzione dell'appalto sono disciplinati, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare, anche dai seguenti documenti:

- A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;
- B. calcolo della spesa per l'acquisizione dei servizi con indicazione relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- C. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- D. capitolato speciale d'appalto;
- E. schema di contratto.

Art. 5 - Disposizioni particolari di partecipazioni

I soggetti invitati hanno facoltà di presentare l'offerta per sé o quali mandatarî di soggetti riuniti.

Potranno far parte del raggruppamento temporaneo anche i soggetti di cui all'art. 2 del DPCM 30/3/2001 operanti in campo socio-educativo e iscritti in appositi registri o albi regionali.

È fatto divieto ad ogni concorrente di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzi) ovvero di partecipare in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, pena l'esclusione dalla procedura del concorrente medesimo e dei Raggruppamenti temporanei e/o Consorzi ai quali partecipa.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI

Sono ammessi a partecipare anche i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.



COMUNE DI GENOVA

È consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In tal caso nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già formalmente costituito, dovrà essere prodotta, a pena d'esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, unitamente all'altra la documentazione richiesta:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa che deve essere conferita a chi legalmente rappresenta la mandataria;
- una dichiarazione rilasciata dalla mandataria concernente le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole mandanti e dalla mandataria.

In alternativa, se il Raggruppamento di cui sopra non è ancora formalmente costituito, dovrà essere presentata, a pena d'esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, unitamente all'altra documentazione richiesta:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria (da indicare espressamente), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole mandanti e dalla mandataria;
- l'indicazione del/dei soggetti autorizzati ed emettere fattura / nota ed a richiederne la liquidazione.

CONSORZI

In sede di presentazione della documentazione amministrativa, dovranno essere indicate le consorziate che eseguiranno l'appalto e presentate le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti, meglio esplicitati di seguito.

AVVALLIMENTO

È consentito l'avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, i concorrenti, singoli o in raggruppamento, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83,



COMUNE DI GENOVA

comma 1, lettere b) e c), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi della capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

L'ammissione alla presente procedura negoziata dei soggetti partecipanti, è subordinata all'assenza di motivi di esclusione come dettagliati all'art. 80 del del D.lgs. 50/2016.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi i predetti requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna Impresa raggruppata o consorziata.

ART. 7 - Modalità di presentazione dell'offerta

I partecipanti dovranno inserire la loro offerta, corredata da tutti i documenti richiesti, sulla piattaforma Mepa, secondo le modalità previste dal portale, entro la scadenza ivi prevista.

I partecipanti dovranno presentare, la seguente **documentazione amministrativa**, allegando i relativi documenti, tramite Mepa:

- dichiarazione di aver realizzato, con buon esito, nel triennio 2015-2017, uno o più contratti nel settore oggetto della gara (servizi socio-assistenziali per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti) di importo annuo pari o superiore ad Euro 10.000,00;



COMUNE DI GENOVA

Nel caso di raggruppamento di imprese il predetto requisito deve essere posseduto come segue:

- nel caso di unico contratto, lo stesso dovrà essere in capo all'impresa mandataria;
 - nel caso di più contratti, fino ad un massimo di tre, l'impresa mandataria dovrà essere affidataria di quello di importo maggiore. Il presente requisito potrà essere dimostrato dalle imprese partecipanti anche qualora affidatarie di contratti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi, purché sia reso esplicito che la quota di esecuzione del contratto sia congruente con quanto richiesto dal presente disciplinare;
 - nel caso di associazioni di imprese il predetto requisito previsto per il singolo soggetto deve essere posseduto nella misura maggioritaria dalla Capogruppo.
-
- dichiarazione di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze che incidono sull'esecuzione del servizio; in particolare, qualora la sede del partecipante non sia ubicata nel territorio cittadino, è necessario che vengano specificate le modalità in base alle quali possa essere assicurata la propria presenza nelle fasce orarie previste dal Capitolato e meglio specificate all'art. 10 dello stesso;
 - dichiarazione di essere a conoscenza che le risultanze della presente procedura negoziata (denominazione delle concorrenti, nome dell'aggiudicataria provvisoria e definitiva, entità delle offerte) saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova, sul portale Mepa e sugli altri siti ufficiali afferenti la pubblicità degli appalti;
 - dichiarazione aggiuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 di cui al modulo allegato;
 - Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, come stabilito all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
 - documento comprovante l'impegno di un fidejussore (istituto bancario o assicurativo) a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103, del D. Lgs 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
 - dichiarazione di impegno, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - documentazione da allegare in caso di Avvallimento:
 - il “Modulo Ausiliaria”, come da modulo allegato, in cui il Soggetto ausiliario rende le dichiarazioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs 50/2016,
 - l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il Soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura.



COMUNE DI GENOVA

- copia del Capitolato speciale siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente e da tutti i soggetti facenti parte dell'eventuale Raggruppamento o Consorzio;

I partecipanti dovranno presentare, attraverso il portale Mepa, un' **"OFFERTA TECNICA"** contenente: il progetto redatto a mezzo di relazione formata da non più di 10 fogli in formato A4, con attenzione particolare all'illustrazione degli aspetti evidenziati nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 9 "Modalità di aggiudicazione".

I partecipanti dovranno presentare, attraverso il portale Mepa, un' **"OFFERTA ECONOMICA"** contenente l'offerta economica, redatta secondo l'allegato **"FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA"**, in cui, in particolare dovranno essere indicati, per la gestione di entrambi gli alloggi protetti, l'importo complessivo al netto di IVA (se e in quanto dovuta).

L'offerta, qualora sia necessaria l'applicazione dell'IVA, non deve superare, al lordo di Iva, la base d'asta di Euro **€ 6.893,84**.

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

- che presentino un importo superiore al valore posto a base di gara;
- contenenti riserve o condizioni.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

ART. 8 - Prescrizioni per la partecipazione alla procedura negoziata

La partecipazione alla procedura negoziata presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte del concorrente di tutti gli oneri, condizioni e documenti che la regolano.

Non sono ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato.

In caso di non completa conformità dell'offerta tecnica ai requisiti stabiliti nel Capitolato, detta offerta non sarà ritenuta valida e, conseguentemente, non si procederà alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Non sono ammesse varianti al Capitolato, né offerte sottoposte a riserve o condizioni.



COMUNE DI GENOVA

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dai concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Qualora il Soggetto provvisoriamente aggiudicatario non presenti i documenti richiesti nel termine stabilito o qualora venga riscontrata a suo carico la non completa veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, si procederà all'immediato scorrimento della graduatoria.

L'offerta sarà immediatamente vincolante per i concorrenti, mentre lo diverrà per la Civica Amministrazione a intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, qualora siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva senza che sia stato stipulato il contratto, per fatto addebitabile al committente. In tal caso all'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se nel frattempo sono stati effettuati interventi, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione degli stessi.

ART. 9 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in base agli elementi a seguito indicati.

I progetti presentati dai concorrenti saranno valutati in base ai criteri economici e qualitativi come segue:

Offerta tecnica: elementi qualitativi	Peso	70
Offerta economica: prezzo	Peso	30
Totale		100



COMUNE DI GENOVA

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI QUALITATIVI

Peso 70

Agli elementi di natura qualitativa il peso sarà attribuito attraverso:

l'individuazione di un coefficiente derivato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice;

- la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e riparametrando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si procede poi alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai pesi previsti.

Progetto di organizzazione del lavoro degli operatori all'interno degli alloggi – attenzione alla presenza di operatori residenti nelle vicinanze degli alloggi per garantire, in caso di allerte metereologiche, la presenza in servizio	Peso 20
Progetto di gestione degli ospiti, loro partecipazione alla vita della comunità alloggio e modalità di rapporto con le loro famiglie;	Peso 15
Presenza dei volontari del territorio della Valpolcevera, di almeno 5 ore settimanali	Peso 10
Presenza di animazione e di coinvolgimento in attività di socializzazione degli ospiti: almeno 3 eventi all'anno possibilmente con il coinvolgimento di altre realtà territoriali di animazione ed educative anche nell'ottica dell'incontro tra generazioni.	Peso 10
Proposte innovative e/o sperimentali rivolte agli ospiti (ad esempio educazione ambientale con potenziamento della raccolta differenziata domestica)	Peso 10
Proposte formative per gli Assistenti Domiciliari, i volontari e gli Operatori sociali che lavorano all'interno degli Alloggi Protetti.	Peso 5



COMUNE DI GENOVA

OFFERTA ECONOMICA: PREZZO

Peso 30

Peso assegnato

La commissione utilizzerà per l'attribuzione del peso relativo all'offerta economica la seguente formula:

$$\text{Peso assegnato} = \frac{\text{Percentuale offerta dall'impresa esima} \times \text{Peso massimo}}{\text{Migliore Percentuale di ribasso offerta}}$$

In particolare il punteggio verrà assegnato in base ai seguenti coefficienti:

- INSUFFICIENTE da 0 a 0,2 (elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)
- SCARSO da 0,3 a 0,5 (elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato)
- SUFFICIENTE 0,6 (elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal capitolato)
- BUONO da 0,7 a 0,8 (elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal capitolato)
- OTTIMO da 0,9 a 1 (elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal capitolato).

In caso di parità la Commissione considererà vincitore della gara il soggetto che ha ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

La Civica Amministrazione:

1. si riserva la facoltà, fatta salva la "par condicio" fra i Concorrenti e nell'interesse della Civica Amministrazione, di richiedere ai concorrenti, anche solo a mezzo fax o posta elettronica di integrare o fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
2. verificherà i requisiti dichiarati, anche mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;
3. valuterà la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
4. procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
5. procederà allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessaria l'esclusione dalla gara delle offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d'interessi, in violazione di quanto dichiarato in sede di gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà con specifica determinazione dirigenziale.

ART. 10 – Aggiudicazione

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova
Tel. 0105575340 – Fax 0105575345

municipio5servsociali@comune.genova.it



COMUNE DI GENOVA

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione, che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come previsto all'art. 32, comma 7, del Decreto Lgs. 50/2016. Successivamente alla ricezione della comunicazione relativa all'aggiudicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto della Legge 241/1990 e smi, e dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Si fa presente che la Stazione appaltante:

- si riserva in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa;
- non procederà all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.
- ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

Se nel termine indicato all'art. 10, punto 16) del Capitolato speciale d'appalto non sia stato ottemperato a quanto previsto, o in caso di esito negativo dell'attività di verifica, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dandone comunicazione al concorrente medesimo e procederà:

- all'esclusione del concorrente dalla gara
- all'escussione della relativa cauzione provvisoria
- alla segnalazione di legge.

ART. 11 - Contratto

La stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, avverrà con le modalità previste dalla piattaforma Mepa, verrà annotato nel registro cronologico tenuto presso il Municipio V Valpolcevera. e sarà registrato solo in caso d'uso.

Le spese delle imposte previste dalla vigente normativa saranno a carico dell'appaltatore.

In caso di RTI, la costituzione dello stesso dovrà essere formalizzata con scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - Informativa per il trattamento dati personali

I dati personali dei quali il Comune di Genova verrà in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto dell'art. 13 Regolamento U.E. 2016/679.

La raccolta ed il trattamento dei dati personali avverrà come di seguito indicato:

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via Garibaldi n.9, Genova 16124,

e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it , PEC:



COMUNE DI GENOVA

DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665.

Il Municipio Valpolcevera del Comune di Genova, nell'ambito dell'attività finalizzata alla gestione della presente procedura negoziata, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Nella specie, per l'istruttoria della pratica saranno raccolti a titolo indicativo dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L'apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

ART. 13 – Chiarimenti

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Simonetta Gadaleta.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma Mepa nei termini ivi indicati.

Cronologico n del

**CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA MUNICIPIO V
VALPOLCEVERA E PER LA GESTIONE DEGLI
ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI VIA STUPARICH 10 A
BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO - PERIODO 1
FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2019 – CIG**

L'anno 2019, il giorno del mese di
..... in Genova, con la presente scrittura privata da
registrarsi solo in caso d'uso tra il MUNICIPIO V VALPOLCEVERA,
rappresentato dal la Dott.ssa Simonetta Barboni domiciliata presso la sede
Comunale del Municipio V Valpolcevera, nella qualità di Direttore del
Municipio V Valpolcevera.

E

“.....” (di
seguito “Impresa”) con sede in, Via
..... n. – C.A.P., codice
fiscale e partita I.V.A.,
rappresentata dal Sig., nato a
..... il, codice fiscale
..... nella qualità di

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. **2018-305.0.0.-**, esecutiva ai sensi di
legge, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento della
gestione di Alloggi Protetti per Anziani, per il periodo 1 febbraio /28
febbraio 2019.

In base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è stato affidato, con determinazione dirigenziale n. a

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Il Municipio V Valpolcevera, come sopra rappresentato, affida a che, come sopra costituita, accetta di svolgere il servizio, meglio individuato all'art. 1 del Capitolato. Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 3 - Durata del contratto. La gestione del servizio avrà durata dal al..... 2018.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto. L'ammontare del contratto è pari ad Euro IVA inclusa se e in quanto dovuta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 35, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio; pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo;

Articolo 5 - Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, secondo tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale n., nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società - L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig./ra, che potrà

essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Municipio V Valpolcevera.

Articolo 7 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Ente gestore impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Ogni eventuale aggiornamento dell'elenco del personale dovrà essere tempestivamente comunicato.

Articolo 8 – Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art.13 del Capitolato.

Vista la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatrici, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: AD2KBJ.

Vista inoltre l'obbligatorietà, ai fini fiscali, dell'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione

da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG attribuito al presente contratto è

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

-, nat.. a il
....., codice fiscale

....., nat.. a il
....., codice fiscale

La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Tali verifiche saranno svolte secondo le modalità indicate dall'articolo 14 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dagli articoli 10 e 11 del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 11 - Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'articolo 15 del Capitolato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;

e) nei casi di cui all'art 20 del Capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

Articolo 16 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'Ente gestore ha presentato polizza fideiussoria n..... stipulata con per l'importo di Euro con validità fino al Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all'Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme . Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Regolamento sull'Attività Contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina la Società responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare;

la Società..... dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

La società, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento:

Le attività della società..... comportano il trattamento dei seguenti dati personali
.....
.....

Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni della società, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le seguenti informazioni necessarie:
.....
.....

La società..... è tenuta a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del

trattamento dei dati;

3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (si allega a riguardo il testo standard dell'accordo di riservatezza) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

4. redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, **il registro delle attività di trattamento**;

5. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, **a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio**, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

6. **mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie** per dimostrare il rispetto degli obblighi del

presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

7. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;

8. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, **al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;**

9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento **ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;**

10. concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non **previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento:** quando la società intenda avvalersi di un

altro responsabile del trattamento (**Sub responsabile**) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

La società in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti

indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

Nel caso in cui la società responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.

La societàè altresì obbligata:

- **ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;**

-su scelta del titolare del trattamento, è **tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti**, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Direttore

IL CONTRAENTE

Il Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

Ill.mo Signor Sindaco
del Comune di **Genova**

Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Via CAP.....

Oppure in caso di *Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:*

Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Via CAP.....

Ed il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Via CAP.....

Consapevole/i della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrati-ve di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARA/NO

1) di autorizzare l'amministrazione, in caso di istanza di accesso agli atti di altro operatore economico partecipante alla presente procedura di affidamento, a consentire la presa visione o il rilascio di copia di tutta la documentazione tecnica presentata per la partecipazione alla gara.

Oppure

2) di chiedere, in caso di istanza di accesso agli atti di altro operatore economico partecipante alla presente procedura di affidamento, l'adozione degli accorgimenti utili a evitare la divulgazione dei seguenti segreti tecnici e commerciali :

(indicare dettagliatamente, le parti della proposta tecnica coperte da segreto tecnico e/o commerciale, le sole per le quali vige il divieto di ostensione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 ed indicare le motivazioni a sostegno del divieto). In difetto sarà concesso l'accesso ai soggetti sopra indicati

IL RAPPRESENTANTE/ I RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I.

.....

MODULO AUSILIARIA (IN CASO DI AVVALIMENTO)

Spett.le Comune di Genova
Municipio V Valpolcevera

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI, PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41- PERIODO 1 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2019.

L’anno _____ il giorno ____ del mese di _____, il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via/piazza _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell’Impresa _____ con sede in _____ via/piazza _____ codice fiscale/partita IVA _____ e-mail _____ n. tel. _____ fax _____ consapevole della responsabilità che assume e della sanzioni stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000;

premesse

che il Municipio V Valpolcevera intende affidare, mediante una procedura negoziata il servizio in oggetto

d i c h i a r a

- 1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16;
- 2) **A-** che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci/degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio e del direttore tecnico nonché dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16

(oppure)

che nei suoi confronti e/o nei confronti di alcuno dei soci/degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio e del direttore tecnico nonché dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara **è stata/sono state** pronunciata/e sentenza di condanna passata in giudicato oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli ri-feriti a reati successivamente depenalizzati o revoca della condanna, ossia:.....

- 2) **B -** che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara che abbiano esercitato le funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza o di socio unico, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico dell’Impresa stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16, si è completamente ed effettivamente dissociata dal-la condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti

- 3) - **l’assenza** di sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante dell’operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o

senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

4) DICHIARAZIONE FACOLTATIVA ai sensi della DIRETTIVA 2007/66/CE dell'11/12/2007

- di autorizzare l'inoltro delle comunicazioni, al seguente numero di fax:

- di comunicare che l'indirizzo di posta certificata è:

5) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa **INPS** sede diMatricola Azienda.....

- posizione/i assicurativa **INAIL** sede di..... Codice Ditta.....

- **C.C.N.L. applicato:**

- **Dimensione Aziendale:** da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100

a t t e s t a

che non partecipa alla gara di cui trattasi in proprio, o associata o consorziata e inoltre

(riportare pena l'esclusione una sola tra le tre ipotesi)

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, oltre l'impresa ausiliata, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti, oltre l'impresa ausiliata, che si trovino, rispetto all'impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti, oltre l'impresa ausiliata, che si trovino, rispetto all'impresa che rappresento, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ossia e di aver formulato l'offerta autonomamente

s i i m p e g n a

nei confronti del Comune di Genova e nei confronti dell'Impresa _____, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente sopra indicato, e **a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto di avvalimento.**

**Per l'Impresa Ausiliaria
IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELL'IMPRESA
(firma in originale)**

NB: Allegare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI SITI IN VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E VIA ROSSINI 11 - PERIODO 1 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2019.

QUANTIFICAZIONE BASE D’ASTA (Allegato B)

La base d’asta è stata quantificata tenendo conto degli elementi che costituiscono il servizio di seguito indicati:

Per la quantificazione del costo orario del personale è stato preso come riferimento il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali:

	Costo orario con 7%	Totale (+ costi specifici)	Totale con Iva 5%
Assistenza Domiciliare Familiare n. 4 ore giornaliere ad alloggio	€ 17,10	€ 17,80	€ 18,69
Assistenza Domiciliare Tutelare n. 1 ore giornaliere ad alloggio	€ 18,42	€ 19,12	€ 20,07
Pulizia dell’alloggio e dell’ambiente n. 1 ora giornaliera ad alloggio	€ 16,03	€ 16,73	€ 17,56
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (0,50%)			
Contributo per Associazione mensile per ciascun alloggio	€ 300,00		
TOTALE		3.446,92 AD ALLOGGIO	6.893,84 PER DUE ALLOGGI